
Trasformazione digitale del settore finanziario e *Open Finance*: quali prospettive per un credito “sostenibile”? Prime riflessioni*

Maria-Teresa Paracampo

Abstract

La prossima sfida dell'innovazione digitale va sotto il nome di *Open Finance*. Concepita nell'ambito della Strategia europea per la Finanza Digitale, la nuova rivoluzione nel settore dei dati rappresenta l'evoluzione dell'Open Banking esteso a tutto il settore finanziario. Mira a valorizzare i dati del cliente attraverso una maggiore condivisione e riutilizzo degli stessi in funzione di prodotti e servizi finanziari personalizzati per i consumatori e per le PMI.

I diversi steps per la trasformazione digitale del settore finanziario devono tener conto anche delle spinte provenienti dal parallelo processo di transizione verso l'economia sostenibile. Entrambi i percorsi stanno a cuore della Commissione europea in vista di un'Europa digitale e sostenibile.

Alla luce di queste premesse, il contributo mira ad offrire alcune coordinate normative su possibili sviluppi derivanti dalla sinergia tra i percorsi dell'innovazione digitale e della sostenibilità. In particolare, si propone di fornire prime riflessioni sui mutui green e sulle opportunità di accesso al credito di consumatori e PMI nell'ambito di un ecosistema finanziario aperto.

Open Finance is the next digital innovation challenge. Conceived as part of the European Digital Finance Strategy, the new data revolution represents the evolution of Open Banking across the financial sector. It aims at enhancing the value of customer data through increased data sharing and re-use for customised financial products and services for consumers and SMEs.

The different steps for the digital transformation of the financial sector must also take into account the impulses coming from the parallel process of transition to a sustainable economy. Both paths are at the heart of the European Commission's vision of

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco” Il testo del presente contributo sviluppa, amplia e aggiorna le considerazioni svolte nel corso del Convegno organizzato dall'Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario (AEDBF) in tema di “Prospettive di credito per una ripresa sostenibile”, tenutosi il 25 novembre 2022 presso la Banca d'Italia, nella sede di Milano..

a digital and sustainable Europe.

Against this background, the contribution aims to offer some regulatory coordinates on possible developments resulting from the synergy between the paths of digital innovation and sustainability. In particular, it aims to provide initial reflections on green mortgages and credit access opportunities for consumers and SMEs within an open financial ecosystem.

Sommario

1. Il percorso dell'innovazione tra tecnologia e sostenibilità. Profili introduttivi – 2. L'*Open Finance* e la prossima sfida dell'innovazione digitale: uno sguardo d'insieme – 2.1. La ricostruzione delle coordinate di nascita e di sviluppo dell'*Open Finance* tra percorsi verticali, intersezioni orizzontali e obiettivi ambiziosi: una strada di lunga percorrenza – 3. Il credito “sostenibile”: il ruolo ambivalente di un aggettivo - 4. Sostenibilità e credito: verso una disciplina dei mutui e prestiti green? – 5. *Open Finance* e credito sostenibile: lavori in corso all'insegna di un merito creditizio sostenibile o di un *green credit scoring*? Qualche osservazione conclusiva.

Keywords

finanza digitale - open finance – condivisione dati – credito sostenibile – mutui green

1. Il percorso dell'innovazione tra tecnologia e sostenibilità. Profili introduttivi

Da alcuni anni i temi della digitalizzazione e della sostenibilità hanno assunto un carattere *mainstream* nelle politiche attivate o programmate dalla Commissione europea per il prossimo futuro.

La strada di lunga percorrenza in direzione di un quadro europeo adeguato all'era digitale e alla sostenibilità è guidata dalle molteplici finalità sottese alle diverse azioni messe in campo per favorire la trasformazione digitale e la transizione verde¹, da in-

¹ Il lavoro rientra tra le attività di ricerca del gruppo UNIBA affiliato allo Spoke 4 “Sustainable Finance”, relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 1.3, Partenariato Esteso “GRINS – Growing Resilient, INclusive and Sustainable”, tematica “9. Economic and financial sustainability of systems and territories”, (CUP n. H73C22000930001), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Tanto deriva dalle dichiarazioni programmatiche della Presidente Ursula von der Leyen, oggetto del discorso tenuto il 16 settembre 2020 su “*Lo Stato dell'Unione 2020. La Commissione von der Leyen: un anno dopo*” e traslate nei documenti europei pubblicati a partire dal *Green Deal* europeo (cfr. Commissione europea, *Il Green Deal europeo* [COM(2019) 640 final – 11 dicembre 2019, eur-lex.europa.eu] sino alla Nuova Agenda dei Consumatori (Commissione europea, *Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile* [COM(2020) 696 final, 13 novembre 2020, ec.europa.eu].

Un chiaro invito a tracciare la rotta per il prossimo futuro nel duplice senso indicato proviene *inter alia* da: L. Floridi, *Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica*, Milano, 2020; S. Epifani, *Sostenibilità digitale. Perché la sostenibilità non può fare a meno della trasformazione digitale*, Roma, 2020.

tendersi ormai quali sfide indissolubili².

Un connubio, quello da ultimo indicato, che nel tempo si è trasformato in una simbiosi di percorsi i quali, pur nel rispetto delle specificità proprie di ciascuno, si sono congiunti nell'oggetto principale della strategia operativa del nuovo corso della Commissione europea, all'insegna di un'Europa sostenibile e digitale³.

Il disegno europeo è divenuto così il risultato di un'azione sinergica tesa a valorizzare le potenzialità sottese a ciascuno dei due versanti indicati⁴.

Difatti, il carattere biunivoco degli obiettivi da raggiungere fa sì che il riferimento alla sostenibilità non si esaurisca solo nella promozione dello sviluppo sostenibile attraverso il ricorso alla tecnologia, bensì si estenda sino a garantire nel contempo un uso sostenibile della stessa tecnologia⁵.

La duplice funzionalità dei predetti obiettivi ha contribuito in tal modo a creare un varco – a mo' di passaggio quasi obbligato – dal quale devono transitare tutte le azioni e le misure messe in campo all'insegna tanto del rilancio e della crescita dei Paesi, quanto, nell'ambito di una visione più ampia, del rafforzamento della coesione e del ruolo dell'Unione Europea in un contesto globale.

Trattasi di un progetto ambizioso, rafforzatosi a seguito della pandemia e della conseguente emersione dei diversi punti deboli che hanno a lungo penalizzato il sistema economico-finanziario del Paese, sui quali sono state adottate misure emergenziali di varia natura (a cominciare dal credito)⁶.

A livello europeo poi la Commissione, cavalcando l'onda dell'accelerazione del processo di digitalizzazione – rispetto alla quale la pandemia e le misure di restrizione hanno svolto un effetto di detonatore – ha intensificato il suo lavoro, dapprima mappando le aree da attenzionare, poi adottando la Strategia europea per la finanza digitale⁷ che ha selezionato le prossime sfide da affrontare.

Sfide che, come anticipato, andranno valutate anche alla luce dei criteri di sostenibilità, che, già oggetto della Strategia per il finanziamento della transizione verso un'econo-

² In tal senso anche la comunicazione della Commissione europea, “*Shaping Europe's digital future*”, COM(2020) 67 final, 19 febbraio 2020, in *commission.europa.eu*.

³ Cfr. Commissione europea, *Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale*, COM(2020) 103 final del 10 marzo 2020, in *ec.europa.eu*.

⁴ Sul rapporto tra i percorsi attivati su entrambi i versanti sia consentito rinviare a M.T. Paracampo, *FinTech e la Strategia europea per il mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, in M.T. Paracampo (a cura di), *FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Torino, 2021, vol. I, 22 ss.

⁵ A titolo esemplificativo si segnala, da ultimo, l'approvazione il 20 aprile scorso - da parte del Parlamento europeo - del testo *relativo alla proposta di regolamento europeo relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937*, che nel corso dell'iter normativo ha annoverato *inter alia* anche significative integrazioni con riguardo all'impatto ambientale della tecnologia sottostante alle crypto-attività.

⁶ Il profluvio di interventi, dettati dall'emergenza sanitaria, è oggetto dei diversi contributi raccolti nel volume di A. Sciarbone Alibrandi - U. Malvagna (a cura di), *Sistema produttivo e finanziario post Covid 19: dall'efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell'economia*, Pisa, 2021, nonché in quello a cura di D. Rossano, *Covid 19. Emergenza sanitaria ed economia. Rimedi e prospettive*, Bari, 2020.

⁷ Cfr. Commissione europea, *Strategia in materia di finanza digitale per l'UE* [COM(2020) 591 final, 24 settembre 2020, *ec.europa.eu*].

mia sostenibile⁸, a sua volta ha acquisito rilevanza trasversale, tanto da assurgere a filo conduttore delle azioni messe in campo tanto in ambito finanziario⁹, quanto – più in generale – in tema di trasformazione digitale¹⁰.

Hanno cominciato così a profilarsi diverse tematiche di frontiera, che coniugano le sfide e le potenzialità rivenienti dalla transizione digitale e da quella sostenibile, su cui possono convergere più obiettivi politici della Commissione europea, creando percorsi paralleli e nel contempo complementari.

In questo contesto si inserisce appieno il connubio tra *Open Finance* e credito “sostenibile”, quale oggetto di ricerca che trae spunto da una pletora di interventi europei, taluni in corso di definizione, altri solo preannunciati e di prossima consultazione con riguardo ad un altro obiettivo ambizioso, che il legislatore europeo si sta impegnando a realizzare entro il 2024.

Il tema trae origine dal crescente processo di valorizzazione dei dati¹¹ – di cui peraltro il settore finanziario è particolarmente ricco - che può tradursi in molteplici opportunità per consumatori, imprese e *players* del mercato, in funzione della creazione di un ecosistema finanziario aperto (i.e. *Open Finance*), sostenibile e resiliente¹².

Di tal ché se sul primo versante si avvicina l'appuntamento con la pubblicazione di una bozza di *framework* in materia di *Open Finance*¹³, sul secondo versante l'elemento *green*¹⁴

⁸ Cfr. COM(2021) 390 final, 6 luglio 2021, in eur-lex.europa.eu.

⁹ Il connubio trova espressione nella locuzione “*Green FinTech*”, su cui si segnala la guida curata da The Green Fintech Network, *Harnessing the Power of Digital Finance for Sustainable Financial Markets. Green fintech action plan: 16 proposals for the Swiss financial centre*, April 2021, in backend.finance.swiss.

Al riguardo si rammenta anche come il *Green FinTech* costituisca obiettivo dichiarato dell'ESMA, incluso nel suo programma di lavoro per il prossimo futuro (cfr. *Sustainable Finance Roadmap 2022-2024*, 10 February 2022, ESMA30-379-1051, in esma.europa.eu).

L'Autorità europea, nella prospettiva di promuovere una supervisione effettiva e coerente in ordine alla sostenibilità relativa all'innovazione, ha richiamato sul punto i gruppi appositamente creati nell'ambito della stessa Autorità, unitamente al lavoro dell'EFIF, i quali congiuntamente dovranno:

« - Identify use cases of innovative technologies that help channel investments into sustainable objectives and assist transition to a greener economy ('green FinTech') and invite firms to present case studies at EFIF meetings;
- Include sessions on green FinTech and sandboxes in EFIF meeting to collect evidence on their interactions and recent trends».

¹⁰ Sugli ultimi sviluppi a livello internazionale si segnalano: E. Feyen - H. Natarajan - M. Saal, *FinTech and the future of finance. Markets and policy implication*, The World Bank Group, 2023, documents.worldbank.org, nonché E. Feyen - J. Frost - L. Gambacorta - H. Natarajan - M. Saal, *Fintech and the Digital Transformation of Financial Services: Implications for Market Structure and Public Policy. Fintech and the Future of Finance*, Flagship Technical Note, in documents.worldbank.org, 2022.

¹¹ Cfr. D.W. Arner - R.P. Buckley - D.A. Zetsche, *Open Banking, Open Data and Open Finance: Lessons from the European Union*, March 2022, in researchgate.net; N. Lauridsen, *Unlock the value of data: from open banking to open finance, the role of regulation*, 2 November 2022, in fbf.eu.eu; OECD, *Personal Data Use in Financial Services and the Role of Financial Education: A Consumer-Centric Analysis*, in oecd.org, 2020.

¹² D. W. Arner - R.P. Buckley - D.A. Zetsche, *FinTech and the Four Horsemen of the Apocalypse*, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2022/49, UNSW Law Research Paper No. 22-30, September 2022, in ssrn.com.

¹³ Cfr. European Commission, *Commission Work Programme 2023, Annex I: New Policy Objectives*, 18 October 2022.

Dall'Agenda dei lavori della Commissione, resa pubblica di recente, si evince la pubblicazione di una bozza di *framework* sull'*Open Finance*, calendarizzata per il 28 giugno 2023.

¹⁴ Allo stato attuale, dei tre fattori ESG solo il primo (*environmental*) ha ricevuto opportuna attenzione, anche a causa di una tassonomia non riconosciuta o non condivisa con riguardo agli altri due (*social* e

diviene un vero e proprio *must* - talora un passaggio obbligato - ai fini sia della realizzazione tanto della Strategia per la transizione verso l'economia sostenibile, quanto del conseguimento delle finalità sottese al Piano d'Azione per la *Capital Markets Union*¹⁵. Tuttavia, l'effetto combinato dei profili di innovazione digitale e di sostenibilità va costantemente contestualizzato, involgendo di conseguenza la necessaria considerazione dei processi normativi afferenti allo specifico settore finanziario di volta in volta coinvolto.

In un dedalo di interventi ed azioni di diversa natura, che rendono particolarmente articolata l'attività di ricostruzione delle coordinate di un quadro normativo ancora *in fieri*, il presente contributo si propone quindi di individuare se e quali prospettive di credito "sostenibile" possano configurarsi nell'ambito di uno scenario di *Open Finance*, ovvero se un ecosistema di finanza aperta possa favorire (*rectius*: incrementare) le possibilità di accesso al credito da parte di consumatori e PMI, mantenendo quelle promesse di inclusione finanziaria diffusamente pubblicizzate¹⁶ come manifesto della nuova sfida *disruptive*.

Il percorso terrà conto anche del processo evolutivo in direzione di un'economia guidata dai dati, nonché, con specifico riferimento al settore creditizio, di quello relativo alla revisione delle direttive in materia di credito ai consumatori (2008/48)¹⁷ e di credito immobiliare ai consumatori (2014/17)¹⁸.

Diversi sono quindi i tasselli di un *puzzle* complesso, che necessita preliminarmente di una considerazione autonoma di ciascun aspetto della tematica indicata (*Open Finance* da un lato e credito "sostenibile" dall'altro lato), di cui sembra opportuno dar conto per lo meno in una ricostruzione sommaria. Segue poi una visione d'insieme dei due profili, che si presta a diversi spunti di riflessione, i quali - lungi da ogni pretesa di esaustività¹⁹ - saranno oggetto di alcune osservazioni, avendo riguardo ai concomitanti passi compiuti o ancora *in itinere*, a livello normativo e non, su entrambi i percorsi indicati.

governance).

¹⁵ Cfr. Commissione europea, *Comunicazione su "Unione dei mercati dei capitali — Risultati conseguiti un anno dopo il piano d'azione"*, COM(2021) 720 final, 25 novembre 2021, in *eur-lex.europa.eu*.

¹⁶ Cfr. D. Awrey - J. Macey, *The Promise and Perils of Open Finance*, ecgi, Law Working Paper N° 632/2022, May 2022, in *ecgi.global*.

¹⁷ Cfr. Commissione europea, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo*, COM(2021) 347 final, 30 giugno 2021.

¹⁸ Cfr. European Commission, *Consultation Document. Review of the mortgage credit directive*, 22 November 2021, in *ec.europa.eu*.

¹⁹ Le osservazioni proposte in questa sede, afferendo ad un percorso ancora *in fieri* ed aperto a diverse soluzioni, non sono esaustive, né tanto meno definitive.

Il presente contributo costituisce solo la prima di una serie di puntate sul tema dell'*Open Finance*, in relazione al quale il finale - parimenti al versante sulla sostenibilità - è ancora tutto da scrivere.

2. L'Open Finance e la prossima sfida dell'innovazione digitale: uno sguardo d'insieme

L'Open Finance rappresenta la prossima fermata del treno dell'innovazione che coinvolgerà indistintamente tutti i settori finanziari e tutti i *players* (in)direttamente coinvolti nel settore finanziario e non, ma soprattutto sancirà la centralità del cliente e dei suoi dati.

La nuova sfida è stata presentata dalla Commissione europea con tutti i sintomi caratteriali, tali da considerarla l'ennesima rivoluzione che riplasmerà il settore finanziario all'insegna di un ecosistema aperto e sulla scorta di un nuovo paradigma²⁰, quello dell'apertura dei dati, con la finalità di garantirne un maggiore accesso e condivisione in quella che potrebbe considerarsi "un'economia circolare dei dati".

Trattasi di un fenomeno innovativo, privo al momento di una definizione univoca²¹, in attesa di quella normativa²², che tuttavia fa leva su tre momenti fondamentali e connessi, tali da valorizzare la centralità dei dati del cliente, quali, in primo luogo, la considerazione dei dati come *commodities* suscettibili di accesso, condivisione e riuso, previo consenso del cliente medesimo, il quale dovrà conservare il controllo dei propri dati, acquisendo consapevolezza sul relativo utilizzo²³.

L'aggettivo di "apertura", che connota e svetta nella locuzione utilizzata, risulta *ictu oculi* foriero di implicazioni per un ecosistema finanziario già profondamente trasformato dalla tecnologia applicata e che, nel caso di specie, diviene un altro esempio del processo di frammentazione della catena di valore²⁴, diversamente ricomposta in virtù

²⁰ Una panoramica descrittiva sulle leve del prossimo sistema e sulle dinamiche riviventi dall'avvento del paradigma *open*, si deve al rapporto curato da The European House Ambrosetti, dal titolo "*Come il paradigma «open» sta trasformando gli ecosistemi finanziari?*", 1° aprile 2022.

²¹ Quanto ai margini definitori della nuova rivoluzione, la difficoltà nell'offrire una precisa definizione emerge anche dalla cautela adottata dall'EIOPA nel cercare di descrivere il processo dell'*Open Insurance* - nato in parallelo, ma in realtà parte integrante dell'*Open Finance* - nell'ambito del Discussion Paper, pubblicato già a gennaio 2021, su *Open Insurance: accessing and sharing insurance-related data*, seguito il 15 giugno 2022 dalla pubblicazione di *Feedback Statement on Open Insurance: accessing and sharing insurance-related data*, entrambi reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità europea: «*There is no uniform definition of open insurance or open finance, nor is there sufficient settled academic or expert literature on this, as these developments are relatively new. In available sources (e.g. Position Papers, industry papers) and in practice it is sometimes understood narrowly, referring to compulsory personal data sharing based on the explicit consent of consumer (so-called 'PSD2' type of approach). On the other hand it is also used to describe broader information sharing via APIs between different insurance market players, including in the back office and in a way that might not be directly 'visible' for the consumers (sometimes also referred as 'API insurance', 'Open API' or 'connected insurance' (e.g. interaction between insurers and intermediaries or other third parties/outsourcing partners, including Internet of Things (IoT) providers). This could include both personal data and non-personal data*».

²² Quella di una definizione omnicomprensiva di tutte le fattispecie o *use cases* suscettibili di inclusione nel contesto del nuovo fenomeno costituisce già la prima sfida per il legislatore, che dovrà misurarsi con i limiti fissati da altre normative a tutela del consumatore (tra cui *inter alia* il GDPR).

Il tema è oggetto di osservazioni da parte di D. Medine - A. Plaitakis, *Combining Open Finance and Data Protection for Low-Income Consumers*, February 2023, in cgap.org; World Bank Group, *The role of Consumer Consent in Open Banking. Financial Inclusion Support Framework*, Technical Note, December 2021, in openknowledge.worldbank.org.

²³ ING, *Open Finance: a blueprint for more customer control over financial data*, ING Viewpoint, September 2022, in ing.com.

²⁴ Sulle principali implicazioni della frammentazione della catena di valore nell'ambito della finanza

del differente utilizzo dei dati e del ruolo dei soggetti – *old e new players* - coinvolti nella nuova catena dei dati.

Il percorso intrapreso in questa direzione trae spunto e recepisce l'esperienza maturata con l'*Open Banking*²⁵, introdotta dalla PSD2, di cui ne prosegue il cammino²⁶, ne accentua l'effetto *disruptive* – quale tratto peculiare dell'impatto della tecnologia nella finanza - e raggiunge l'apice nel momento in cui oblitera i margini circoscritti ai servizi di pagamento per estendere l'orizzonte a tutti gli altri settori - ed ai dati raccolti nella prestazione dei vari servizi – a favore di un unico e più ampio ecosistema finanziario, basato sulle interazioni dapprima *cross sector*, nel prossimo futuro anche *cross industry*.

Gli impatti, soprattutto in termini di benefici ed opportunità per imprese e consumatori, possono essere molteplici con riguardo a tutti gli aspetti finanziari (i.e. creditizi, assicurativi, di investimento, di pagamento, etc.) che coinvolgono la vita (finanziaria) di detti destinatari, previo scioglimento però di alcuni nodi problematici che ogni innovazione porta inevitabilmente con sé²⁷, quando si confronta con un sistema tradizionale già strutturato.

Prodotti e servizi personalizzati, unitamente a maggiori possibilità di accesso ai servizi finanziari anche in termini di prospettive di inclusione finanziaria soprattutto di PMI e consumatori²⁸, si confermano i *target* fondamentali del prossimo quadro regolamentare, sebbene il *quomodo* sia ancora tutto da concertare in maniera univoca e convergente, identificando la vera sfida sia per i regolatori, sia per gli operatori finanziari che, in definitiva, saranno chiamati a condividere i dati dei clienti.

Nel cercare di offrire qualche spunto di riflessione su una tematica “aperta” a diverse sollecitazioni provenienti dai diversi profili di indagine ivi inclusi, appare opportuno

digitale si rinvia alla *Joint European Supervisory Authority response to the European Commission's February 2021 Call for Advice on digital finance and related issues: regulation and supervision of more fragmented or non-integrated value chains, platforms and bundling of various financial services, and risks of groups combining different activities*, ESA 2022 01 - 31 January 2022, in esma.europa.eu.

²⁵ Cfr. R. Pellitteri - R. Parrini - C. Cafarotti - B.A. De Vendictis, *Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento. L'Open Banking nel sistema dei pagamenti: evoluzione infrastrutturale, innovazione e sicurezza, prassi di vigilanza e sorveglianza*, Quaderno Banca d'Italia, n. 31, marzo 2023.

L'*Open Banking* ha però fatto emergere anche talune problematiche, che ne hanno frenato in qualche modo un'ampia diffusione. Osservazioni sulle diverse criticità si devono a F. Ciraolo, *Open Banking, Open Problems. Aspetti controversi del nuovo modello dei “sistemi bancari aperti”*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 4, 2020, 611 ss.; M. Rabitti - S. Sciarrone Alibrandi, *I servizi di pagamento tra PSD2 e GDPR: Open Banking e conseguenze per la clientela*, in F. Capriglione (a cura di), *Liber Amicorum Guido Alpa*, Padova, 2019, 711 ss.; OECD, *Data Portability in Open Banking. Privacy and The Other Cross-Cutting Issues*, OECD Digital Economy Papers, No. 348, February 2023, in oecd-ilibrary.org.

²⁶ Cfr. OECD, *Shifting from Open Banking to Open Finance: Results from the 2022 OECD survey on data sharing frameworks*, OECD Business and Finance Policy Papers, 2023.

²⁷ Cfr. Keynote speech by Commissioner McGuinness at event in European Parliament “*From Open Banking to Open Finance: what does the future hold?*”, Brussels, 21 March 2023, in ec.europa.eu.

²⁸ In particolare, «la finanza aperta può portare a un miglioramento dei prodotti finanziari, della consulenza mirata e dell'accesso per i consumatori, nonché a maggiore efficienza delle operazioni tra imprese. L'accesso a un numero maggiore di dati del cliente permetterebbe inoltre ai fornitori di servizi di offrire servizi più personalizzati e più in linea con le esigenze specifiche dei clienti. Un quadro normativo equilibrato per la condivisione dei dati relativi ai prodotti finanziari sosterrà il settore finanziario nella piena adozione della finanza basata sui dati e proteggerà in modo efficace gli interessati, che devono avere pieno controllo sui propri dati» (cfr. Commissione europea, *Strategia in materia di finanza digitale per l'UE*, cit. [COM(2020) 591 final, 24 settembre 2020]).

prendere le mosse da una ricostruzione del contesto operativo in considerazione e dei passi in direzione della definizione del *framework* normativo in tema di *Open Finance*, per passare in una seconda parte a valutare le opportunità di credito – anche in termini di sostenibilità – che il nuovo contesto potrebbe offrire a consumatori e PMI.

2.1 La ricostruzione delle coordinate di nascita e di sviluppo dell’*Open Finance* tra percorsi verticali, intersezioni orizzontali e obiettivi ambiziosi: una strada di lunga percorrenza

Il processo di definizione di un *framework* in tema di *Open Finance* risulta piuttosto composito e si snoda in diversi passaggi – alcuni lineari, altri intersecati – di cui appare opportuno dar sommariamente conto con la finalità di individuare le diverse coordinate ed i molteplici ambiti (in)direttamente coinvolti in un disegno legislativo di ampia portata, ma soprattutto ambizioso.

Il percorso in direzione dell’*Open Finance* è stato graduale²⁹, prendendo l’avvio circa dieci anni orsono con la pubblicazione della prima³⁰ di una serie di comunicazioni della Commissione europea incentrate sul valore dei dati³¹, in funzione dell’avvio del futuro mercato unico dei dati.

Il processo quindi non è recente, ma parte da lontano, con radici che crescono e si ramificano in un susseguirsi di passi che hanno dato vita ad un *trend* crescente, incentrato sulla tecnologia utilizzata (i.e. API) per valorizzare la centralità dei dati del cliente, incrementarne l’accesso e la condivisione, in modo da giungere – nelle intenzioni della Commissione europea – a realizzare l’obiettivo di un’economia guidata dai dati.

In questo contesto l’*Open Finance* rappresenta solo una parte di un complesso ecosistema, nel quale, in una visione di lungo corso, dovrebbe avvicinarsi, contaminarsi ed interagire con altre parti rivenienti dall’apertura dei dati in altrettanti diversi ambiti dell’economia.

Motivo per il quale il disegno del legislatore europeo comincia ad assumere contorni più precisi con la Strategia europea per i dati, ove l’intento di valorizzare questi ultimi viene finalizzato alla creazione di nove spazi comuni europei dei dati, tra cui trova pieno riconoscimento quello relativo ai dati finanziari, che si pone *a latere* rispetto a quelli

²⁹ Altrettanto graduale potrebbe essere la sua implementazione, una volta approvato il relativo *framework*, come proposto dall’EBA (cfr. *Opinion of the European Banking Authority on its technical advice on the review of Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market (PSD2)*, EBA/Op/2022/06, 23 June 2022): «The EBA believes that the implementation of a future legal framework on Open Finance should be phased. It could potentially start with opening access to non-payment accounts and banking products and subsequently extend to other financial products. Also, it should first and foremost focus on viable consumer propositions, business models and use-cases, to avoid setting requirements that require substantial costs to implement for a solution that is hardly used in the ends» (§ 419).

³⁰ Cfr. Comunicazione della Commissione europea, *Verso una florida economia basata sui dati*, COM(2014) 442 final del 2 luglio 2014, in *eur-lex.europa.eu*.

³¹ Convergono verso lo stesso obiettivo anche le seguenti comunicazioni: “*Costruire un’economia dei dati europea*”, COM(2017) 9 final del 10 gennaio 2017; “*Verso uno spazio comune europeo dei dati*”, COM(2018) 232; “*Strategia europea per i dati*”, COM(2020) 66 final, 19 febbraio 2020; tutte in *eur-lex.europa.eu*.

relativi: ai dati industriali (manifatturieri), ai dati sul *Green Deal*, ai dati sulla mobilità, ai dati sanitari, ai dati sull'energia, ai dati sull'agricoltura, ai dati per la pubblica amministrazione, ai dati sulle competenze. Rispetto a detti spazi comuni la Commissione si è riservata poi di individuarne di ulteriori, accomunati ai nove indicati dall'impatto sistemico che i relativi dati potrebbero avere sull'intero ecosistema.

In uno scenario in divenire la Strategia per i dati diviene lo snodo cruciale, quale punto di diramazione per altrettanti percorsi, taluni con un approccio settoriale, altri di rilevanza trasversale. Al momento, in una visione d'insieme diversi sono i passi compiuti, di cui peraltro taluni in successione progressiva³², altri su versanti paralleli ma strettamente intersecati in un dedalo sempre più fitto.

Difatti, solo sul versante finanziario, il tema dell'*Open Finance*, già punto di forza della Strategia per la finanza digitale, diviene punto di raccordo con quelli, altrettanto attenzionati e convergenti verso finalità inclusive e sostenibili, rappresentati – come già anticipato, dal nuovo piano d'azione per la *Capital Markets Union*³³ e dalla Strategia europea per gli investimenti *retail*³⁴.

Entrambi si completano, dal momento che in quest'ultima la finanza aperta adotta la prospettiva dell'investitore per coinvolgerlo maggiormente nel processo di investimento, rafforzando nel contempo il quadro normativo di tutela.

L'effetto conseguente, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe tradursi nella fiducia accordata ai mercati, generando così un circolo virtuoso di cui può beneficiare anche l'Unione dei Mercati dei Capitali, il cui processo di completamento dovrebbe essere quasi al termine.

Ricerca di ulteriori canali di finanziamento per le PMI e potenziamento delle PMI a livello europeo tramite diversi canali di raccolta di capitale rappresentano il risultato dell'effetto combinato e dell'azione sinergica dei lavori condotti su più tavoli. Ulteriore sostegno deriva dall'*Open Finance* che, nel consentire l'accesso ai dati, può contribuire a canalizzare i flussi di raccolta verso le PMI e verso investimenti sostenibili³⁵.

³² Traggono origine dall'indicata Strategia il Governance Act, il Data Act e l'AI Act.

³³ European Commission, *A Capital Markets Union for people and business – new action plan*, COM(2020) 590 final del 24 settembre 2020, in *eur-lex.europa.eu*.

Tuttavia il tema dell'*Open Finance* è oggetto di specifica considerazione nella comunicazione su “*Unione dei mercati dei capitali — Risultati conseguiti un anno dopo il piano d'azione*”, cit.

³⁴ Anche con riferimento a detta Strategia, è stato calendarizzato, nell'Agenda della Commissione europea per il 24 maggio p.v, la pubblicazione di un pacchetto di misure (i.e. *Retail Investment Package*) dirette ad incentivare e favorire un maggiore coinvolgimento degli investitori *retail* nei mercati dei capitali.

³⁵ *A latere* rispetto all'*Open Finance* si pone, nel contesto tanto della *Capital Markets Union*, quanto della Strategia europea per la finanza digitale, la proposta di regolamento europeo relativa all'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (ESAP), [COM(2021) 725 final del 25 novembre 2021, in *consilium.europa.eu*] che, in linea altresì con la Strategia europea dei dati e la creazione di uno spazio comune europeo dei dati finanziari, mira a rendere pubbliche (i.e. disponibili ed utilizzabili) le informazioni sulla sostenibilità delle attività dei soggetti europei, in modo da favorire – anche per questa via - gli investimenti privati in progetti e attività sostenibili.

Difatti, si legge nella premessa che «l'ESAP contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali fornendo accesso in tutta l'UE alle informazioni pubblicate da soggetti pertinenti per i mercati dei capitali, i servizi finanziari e la finanza sostenibile, ossia principalmente informazioni sulle loro attività economiche e sui loro prodotti. L'ESAP fornirà l'accesso a tali informazioni in maniera efficiente e non discriminatoria. Le informazioni in merito alle attività e ai prodotti dei soggetti

I risultati possono quindi essere molteplici ed esplicitare i propri effetti su tutti i piani considerati.

I passi successivi annoverano dapprima una consultazione della Commissione europea in tema di *Open Finance*³⁶, poi la pubblicazione di un *report*³⁷ a cura del gruppo di esperti nominato *ad hoc* su dette tematiche (in particolare sullo spazio comune europeo dei dati finanziari ed un sottogruppo sull'*Open Finance*), cui è stata sottoposta la valutazione circa la fattibilità di taluni casi d'uso, selezionati e riportati in un allegato³⁸ alla consultazione.

Tanto in vista della preparazione di eventuali proposte legislative ed iniziative politiche in tema di condivisione dei dati nel settore finanziario sia per promuovere la creazione di uno spazio comune europeo di dati finanziari e per valutare la necessità di qualsiasi interazione con altri spazi di dati e condivisione di dati al di fuori del settore finanziario, sia in funzione della descrizione delle componenti chiave di un ecosistema di *Open Finance* nell'Unione europea.

3. Il credito “sostenibile”: il ruolo ambivalente di un aggettivo

Guardando ora all'altro termine del discorso, preliminare ad ogni tentativo di individuazione delle coordinate utili al tema su tratteggiato risulta una precisazione in ordine alla locuzione di “credito sostenibile” e, in particolare, al significato da attribuire all'aggettivo che – nei termini in cui si preciserà – potrebbe assumere una duplice valenza nel contesto dell'*Open Finance*. E' difatti suscettibile di riscontro su entrambi i versanti *digital* e *green*, determinando altrettanti risultati, ove però l'uno non esclude, ma può convivere ed essere supportato dall'altro.

Pertanto il riferimento alla sostenibilità, che in entrambi i casi connota – seppure in termini differenti – il credito, può essere declinato come:

sostenibilità del credito, nel senso di capacità del richiedente di adempiere a tutti gli obblighi contrattuali e di rimborsare il credito ricevuto, ove la capacità va rapportata

sono essenziali per il processo decisionale dei fornitori di capitale. L'ESAP contribuirà a integrare ulteriormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, ad allocare i capitali in modo più efficiente in tutta l'UE e a promuovere lo sviluppo delle economie e dei mercati dei capitali nazionali di dimensioni inferiori offrendo loro una maggiore visibilità. L'ESAP consentirà inoltre ai soggetti non quotati, comprese le piccole e medie imprese (PMI), di rendere disponibili informazioni su base volontaria. Ciò faciliterà il loro accesso al capitale».

³⁶ Cfr. European Commission, *Consultation Document. Targeted Consultation on Open Finance Framework and Data Sharing in the Financial Sector*, 10 May 2022, in finance.ec.europa.eu, con annesso allegato (cfr. *Annex to the Consultation Document – User Cases Targeted Consultation on Open Finance Framework and Data Sharing in the Financial Sector*)

Contestualmente, a sancire il passaggio dall'*Open Banking* all'*Open Finance*, è stato pubblicato in pari data altro documento di consultazione finalizzato piuttosto a richiedere al mercato prove di evidenza utili per la revisione della PSD2 e per l'*Open Finance* (cfr. *Public Consultation on the Review of the Revised Payment Services Directive (PSD2) and on Open Finance*).

³⁷ Cfr. European Commission, *Report on Open Finance*, Report of Expert Group on European Financial Data Space, October 2022, in finance.ec.europa.eu.

³⁸ Su cui v. *infra*.

sia al tempo di impiego, sia al profilo creditizio e alla situazione economico-finanziaria dello stesso richiedente;

credito sostenibile, ove la sostenibilità assume altra sfumatura alla luce delle implicazioni derivanti dall'accesso al credito, coerente altresì con le finalità *green* e di rispetto dell'ambiente.

Il primo significato suona di certo più familiare, riconducendo verso il mantra del “prestito responsabile”³⁹, quale perno fondamentale della normativa consumeristica in materia di credito, con la precipua finalità di contrastare fenomeni di sovraindebitamento.

L'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza del consumatore è stato peraltro accentuato di recente in occasione della revisione della direttiva 2008/48/CE in tema di credito ai consumatori⁴⁰, che ha riconosciuto cittadinanza normativa all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale – complice anche la proposta di regolamento in materia⁴¹ – nella valutazione del merito creditizio⁴², unitamente a talune precisazioni in ordine al perimetro informativo da prendere in considerazione nel processo di *credit scoring* del richiedente il credito⁴³.

Diversamente, la seconda accezione *supra* riportata involge un processo normativo

³⁹ In tema si rinvia alle osservazioni di G. Falcone, “*Prestito responsabile*” e *valutazione del merito creditizio*, in *Giurisprudenza Commerciale*, I, 2017, 147 ss.; A.A. Dolmetta, “*Merito del credito*” e *procedure di sovraindebitamento*, in *Fallimento*, 2021, 1207 ss.

⁴⁰ In tal senso anche i considerando 45 («Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminarmente valutazione del merito creditizio») e 46 («È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito o di un contratto di servizi di credito tramite crowdfunding. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito ad altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito»).

⁴¹ Cfr. Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*, COM(2020) 206 final del 21 aprile 2021, in *eur-lex.europa.eu*.

⁴² Nella citata proposta la verifica del merito creditizio o dell'affidabilità creditizia delle persone fisiche, effettuata con sistemi di intelligenza artificiale, viene classificata tra quelli ad alto rischio, «in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore o dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding. Il consumatore dovrebbe inoltre avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi, fra l'altro, le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e di contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione» (cfr. considerando 48).

⁴³ Il riferimento è ai dati alternativi o non tradizionali, tratti dai *social media* (cd. *soft data*), oggetto di molteplici osservazioni, nel contesto della verifica del merito creditizio, da parte di F. Mattassoglio, *Innovazione tecnologica e valutazione del merito creditizio dei consumatori. Verso un Social Credit System?*, Milano,

innovativo ancora *in fieri* e su cui la Commissione sta muovendo i primi passi che devono tener conto di un fitto reticolato di misure orizzontali e verticali in materia di sostenibilità, strettamente – e non sempre adeguatamente – intersecate.

Gli Orientamenti dell'EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti⁴⁴, dal canto loro, pur essendo sistematicamente richiamati e prendendo in considerazione entrambi gli aspetti⁴⁵, riportano in un glossario introduttivo solo la definizione di “prestito sostenibile dal punto di vista ambientale”⁴⁶, a fronte dei cennati processi di revisione delle direttive in tema di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori che insistono invece sul profilo del “prestito responsabile”, da aggiornare all'era digitale.

Il che involge estensione, natura e qualità dei dati presi in considerazione ai fini della valutazione del merito creditizio, accesso a dati *aliunde* forniti dal consumatore, utilizzo sia dei sistemi di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati⁴⁷, sia delle APIs per la condivisione dei dati del cliente (previo suo consenso), nonché fattispecie innovative emerse dall'applicazione tecnologica al settore del credito (a titolo esemplificativo, la

2018.

Sui dati alternativi il legislatore europeo assume una posizione del seguente tenore: «La valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Le Linee guida dell'Autorità bancaria europea sull'origine e il monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) indicano quali categorie di dati possano essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio, compresi i documenti giustificativi del reddito, le fonti di rimborso, le informazioni sulle attività e passività finanziarie o le informazioni su altri impegni finanziari. Nell'effettuare tale valutazione non dovrebbero essere usati i dati personali trovati sulle piattaforme dei media sociali, o i dati sanitari, compresi quelli relativi ai tumori. Per facilitare la valutazione, i consumatori dovrebbero fornire informazioni sulla loro situazione economico-finanziaria. In linea di principio, il credito dovrebbe essere erogato al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito tramite crowdfunding saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione. Tuttavia, qualora tale valutazione dovesse dare esito negativo, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding può eccezionalmente concedere il credito in circostanze specifiche e giustificate, come nel caso di una relazione commerciale di lunga data con il consumatore, o in caso di prestiti per finanziare spese sanitarie eccezionali, prestiti destinati agli studenti e prestiti per consumatori con disabilità. In tali casi, nel decidere se concedere o meno il credito al consumatore, il creditore o il fornitore di servizi di credito tramite crowdfunding dovrebbe tenere conto dell'importo e della finalità del credito e della probabilità che gli obblighi derivanti dall'accordo siano rispettati» (cfr. considerando 47).

⁴⁴ Cfr. EBA/GL/2020/06 del 29 maggio 2020, in eba.europa.eu.

⁴⁵ Si legge *sub* § 131 che «nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito».

⁴⁶ Tale si intende «un prestito volto a finanziare attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Fa parte del più ampio concetto di «finanza sostenibile», espressione con la quale si intende qualsiasi strumento finanziario o investimento, compresi titoli di capitale, titoli di debito, garanzie o strumenti di gestione dei rischi emessi in cambio della prestazione di attività di finanziamento che soddisfano i criteri della sostenibilità ambientale».

⁴⁷ Sulla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale e di *machine learning* nel *credit scoring* si rinvia ai risultati di un sondaggio, riportati in Aa. Vv., *Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, Questioni di Economia e Finanza, Occasional Papers, Banca d'Italia, n. 721, ottobre 2022, nonché alle osservazioni *inter alia* di M. Rabitti, *Credit scoring via machine learning e prestito responsabile*, in *Riv. Dir. Banc.*, 1, 2023, 175.

crescente diffusione del *buy now pay later*)⁴⁸ e dalla revisione dei modelli di *business* alla luce di processi di *rebundling* della catena di valore per la prestazione dei servizi e/o la distribuzione di nuovi prodotti di credito⁴⁹.

Sebbene i cennati aspetti siano ancora da approfondire, in attesa di risposte specifiche (e imminenti, come già accennato) da parte della Commissione europea, di diverso tenore invece si è rivelato sinora l'approccio del legislatore all'integrazione dei profili di sostenibilità nel corso delle revisioni normative in atto.

La proposta di modifica della direttiva 2008/48/CE – e parimenti il testo modificato dal Consiglio d'Europa – sembra rimanere immune alle innovazioni *green*⁵⁰, a differenza di quello recante modifica della direttiva 2014/17/UE che, oltre a vantare un diverso *background*, offre una prospettiva dei mutui (*rectius*: crediti immobiliari), che ben si coniuga con tematiche di impatto ambientale (quali l'efficientamento energetico, etc.). È pertanto a quest'ultima ed ai possibili sviluppi normativi che si dedicherà qualche osservazione, essendo al centro di più interventi tesi ad introdurre una definizione comune ed una disciplina sui mutui e sui prestiti *green*, tale però da colmare – nei termini in cui si illustrerà nel prosieguo – anche la predetta lacuna della direttiva sul credito ai consumatori.

4. Sostenibilità e credito: verso una disciplina dei mutui e prestiti *green*?

Sul versante incentrato sulla configurazione di prospettive di credito sostenibile⁵¹, nello scenario normativo attuale e di prossima definizione (i.e. *Open Finance*), il panorama diviene oltremodo più articolato.

Il binomio – in questo caso tra credito e sostenibilità – si colora di altre sfumature, alla luce dell'attenzione pressoché esclusiva dedicata all'elemento *green*, che assume una connotazione trasversale a tutte le politiche europee, tanto da divenire il filo conduttore del processo di revisione di tutte le fonti normative settoriali in materia finanziaria, nella prospettiva di adeguarle all'era della sostenibilità (e in particolare ai profili di

⁴⁸ A tal proposito si segnala la comunicazione pubblicata da Banca d'Italia il 28 ottobre 2022 in materia di *Buy Now Pay Later* (BNPL), in [bancaditalia.it](https://www.bancaditalia.it).

⁴⁹ Cfr. da ultimo A. Perrazzelli, *Le banche estere in Italia: regolamentazione e innovazione*, Intervento presso AIBE, 3 aprile 2023, reperibile sul sito istituzionale di Banca d'Italia.

Si precisa che detto specifico profilo, il quale afferisce propriamente al versante della “sostenibilità del credito”, viene per il momento accantonato, in quanto oggetto di approfondimento in altra sede. In questa il *focus* è posto piuttosto sulla seconda accezione *supra* riportata di “credito sostenibile”.

⁵⁰ Il Comitato economico sociale europeo, nelle conclusioni presentate con riguardo alla proposta di modifica della direttiva 2008/48, ha difatti evidenziato come «le soluzioni previste dalla direttiva debbano concentrarsi maggiormente sull'impatto della digitalizzazione, sul maggior uso dei dispositivi digitali e sull'erogazione di prestiti «verdi» ai consumatori per aiutare questi ultimi a effettuare acquisti più sostenibili» (cfr. Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo [COM(2021) 347 final — 2021/0171 (COD)] (2022/C 105/14).

⁵¹ In questo caso l'aggettivo “sostenibile” dovrebbe racchiudere e divenire espressione di tutti gli obiettivi abilitati dai criteri ESG, per quanto, come già evidenziato, al momento l'attenzione sia pressoché focalizzata solo sul tema *green*.

impatto ambientale)⁵².

Nella specie, il percorso in direzione di detto obiettivo annovera diverse strade complementari, che in taluni casi rischiano però di sovrapporsi, avendo riguardo ora al *target* di clientela interessato (solo consumatori o PMI), ora alla natura pubblica o privata dei dati afferenti al richiedente il credito, ora all'interoperabilità e all'accesso ai dati medesimi, nonché *a fortiori* laddove i dati debbano integrarsi o rispecchiare pedissequamente la tassonomia europea delle attività sostenibili.

Di tanto, come detto, non vi è traccia né nella proposta di modifica della direttiva 2008/48/CE, né tanto meno nella posizione assunta al riguardo dal Consiglio d'Europa, che sono focalizzate maggiormente sull'accentuazione dei profili del prestito responsabile e della valutazione del merito creditizio, con precisazioni circa la natura e il novero dei dati da considerare o, viceversa, da escludere.

Diversamente, il tema della sostenibilità comincia ad entrare nel *radar* del legislatore europeo in sede di revisione della direttiva 2014/17/UE sui crediti immobiliari ai consumatori, che annovera *steps* preliminari di differente tenore, nel quale si sono alternate e/o contrapposte sollecitazioni provenienti da associazioni in rappresentanza dell'industria bancaria e dei consumatori, spingendo però per soluzioni di diverso contenuto. Il tema della sostenibilità – seppure con sfumature ora generiche, ora specifiche - entra così a pieno titolo nelle valutazioni che precedono⁵³, ma anche in quelle che seguono⁵⁴ la consultazione con il mercato sulla revisione della citata direttiva⁵⁵.

Punto di partenza comune diviene, a livello generale, l'obiettivo della neutralità climatica da raggiungere entro il 2050 e da conseguire – per la parte che in questa sede rileva – attraverso processi di efficientamento energetico e nell'uso di materiali sostenibili nei lavori di ristrutturazione degli edifici / immobili, quali finalità precipue – e soprattutto quali presupposti - della concessione di mutui *green*.

Comincia così a farsi spazio la fattispecie dei “crediti ipotecari ad alta efficienza energetica”, basate sugli esiti di diversi studi condotti sulla correlazione tra l'efficienza energetica dei beni immobili e l'andamento del credito⁵⁶. In detti casi, oggetto dei

⁵² Il processo di adeguamento delle legislazioni vigenti involge, come già evidenziato, anche il complementare obiettivo della transizione digitale, alla stregua delle linee direttrici della Strategia europea per la finanza digitale. Entrambi i processi di adeguamento dovrebbero favorire l'introduzione di nuove norme sull'interoperabilità e sull'accesso ai dati.

⁵³ Cfr. European Commission, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, *Evaluation of the Mortgage Credit Directive (Directive 2014/17/EU). Final Report*, Publications Office, November 2020, in *op.europa.eu*.

⁵⁴ Al riguardo si segnala il duplice intervento dell'EBA, chiamata a fornire ora un'*opinion* a seguito di richiesta della Commissione europea per un *technical advice* su taluni profili della direttiva (Cfr. *Opinion of the European Banking Authority on the European Commission request for technical advice on issues related to the Mortgage Credit Directive*, 23 June 2022, EBA/Op/2022/07, nonché annesso *EBA Report in response to the European Commission request for technical advice on issues related to the mortgage credit directive*, EBA/REP/2022/15), ora a fornire una risposta ad una specifica *Call for Advice* in ordine ai prestiti ed ai mutui *green* (cfr. *Call for Advice to the European Banking Authority on green loans and mortgages*, Ref. Ares(2022)8054528 – 22 November 2022, su cui v. meglio *infra*), per la quale ha tempo invece fino al 29 dicembre 2023.

⁵⁵ Cfr. European Commission, *Consultation Document. Review of the mortgage credit directive*, cit.

⁵⁶ Diversi studi condotti sul tema *de quo* sono menzionati e presi in considerazione dalla Commissione

primi prodotti creditizi distribuiti sul mercato, quale risposta ai cambiamenti climatici e per promuovere pratiche sostenibili⁵⁷, è emerso un rischio minore di inadempimento da parte dei mutuatari⁵⁸.

È anche vero che quello dei mutui verdi rappresenta un mercato ancora di nicchia, rimesso alla discrezionalità degli intermediari finanziari che offrono prodotti talora connotati da termini e condizioni preferenziali nell'ambito dei crediti disponibili, ma tuttora penalizzato – come peraltro riconosciuto anche dall'EBA – dalle criticità riscontrate con riguardo agli *standard* di etichettatura “green” e alla disponibilità di dati sufficienti in materia.

Obiettivo, quest'ultimo, che – come *supra* evidenziato - unitamente a quello relativo alla transizione digitale, è posto al centro del processo di completamento della *Capital Markets Union*, ove l'azione europea è finalizzata tanto a favorire le PMI nel reperimento di capitali sul mercato e nell'accesso a fonti di finanziamento anche alternative a quelle bancarie, quanto nel canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti sostenibili⁵⁹ e quindi verso imprese impegnate in attività rilevanti ai fini dell'impatto ambientale.

Eppure costituisce opinione condivisa quella che assegna ai mutui ed a prestiti verdi un ruolo chiave per “supportare gli obiettivi politici europei per gestire i rischi finanziari derivanti dal degrado ambientale e dal cambiamento climatico e riorientare flussi di capitale verso investimenti sostenibili per realizzare la transizione verso l'economia sostenibile”⁶⁰.

Differenti si prospettano invece le soluzioni proposte sulle modalità per incentivare la diffusione sul mercato di mutui e prestiti *green*, l'adozione dei medesimi da parte dei consumatori e soprattutto a monte, quale questione preliminare e del tutto scriminante ai fini dell'accesso, cosa debba intendersi per prestiti verdi e come debbano essere disciplinati.

Su quest'ultimo punto, in particolare, le proposte spaziano da interventi normativi *ad hoc*, sino all'integrazione dei profili di sostenibilità all'interno del testo della direttiva mutui, con annesse implicazioni e ricadute sul processo di valutazione del merito creditizio.

europea, *Evaluation of the Mortgage Credit Directive (Directive 2014/17/EU)*, cit.

⁵⁷ A livello europeo si segnalano i lavori svolti in proposito dall'EEFIG (*Energy Efficiency Financial Institutions Group*) per la valutazione del rischio, mentre in ambito industriale rilevano le iniziative in tema di crediti ipotecari ad efficienza energetica dell'EMF-ECBC.

⁵⁸ In tal senso Commissione europea, *Relazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio relativa al riesame della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, COM(2021) 229 final, 11 maggio 2021, in data.consilium.europa.eu.

⁵⁹ Siffatta duplice finalità, già evidenziata nella comunicazione relativa all'“*Unione dei mercati dei capitali — Risultati conseguiti un anno dopo il piano d'azione*”, cit., è stata di recente ribadita nell'European Commission - Statement, *Capital Markets Union: EU renews commitment to integration and development of capital markets* (28 April 2023, in ec.europa.eu), ove si legge: «*developed capital markets are essential to complement public funding to finance the twin green and digital transitions. The EU has high levels of savings which could be channeled towards our green and more sustainable future. Our banking system, however, cannot do it alone*».

⁶⁰ Sic EBA, *Opinion of the European Banking Authority on the European Commission request for technical advice on issues related to the Mortgage Credit Directive*, cit.

In uno scenario ancora particolarmente confuso in materia⁶¹, la Commissione europea nel documento posto in consultazione, mira ad ottenere *feedback* utili attraverso domande specifiche, che traggono tutte origine dalla necessità o meno di creare un'ampia definizione europea di mutui *green*, giungendo poi a comprendere se:

detta definizione debba tener conto della tassonomia europea con riguardo all'attività sottostante (i.e. acquisto o ristrutturazione di un edificio già esistente o, ancora, costruzione di uno nuovo);

possano trarne beneficio sia consumatori che finanziatori;

quali misure debbano essere adottate per incoraggiare e favorire la crescita del mercato dei mutui verdi;

di quali specifiche *skills*, tra conoscenze e competenze, debbano dotarsi gli intermediari del credito e il personale di cui si avvalgono i finanziatori, ovvero di tutti quei soggetti che, entrando a diretto contatto con la clientela, dovrebbero fornire informazioni sui prodotti creditizi *de quibus*, eventualmente inseriti nel catalogo della mandante o comunque forniti dai finanziatori.

Occorre poi considerare se e come la definizione di mutuo verde possa influire sulla definizione di contratto immobiliare ai consumatori, dal momento che la scelta potrebbe tradursi nell'introduzione *ex novo* di una definizione di credito immobiliare sostenibile o *green*, nell'integrazione di quella vigente con il profilo della sostenibilità oppure con l'inclusione di detta nuova fattispecie nel novero delle attività incluse nel perimetro di applicazione della direttiva aggiornata.

5. Open Finance e credito sostenibile: lavori in corso all'insegna di un merito creditizio sostenibile o di un green credit scoring? Qualche osservazione conclusiva

Il punto di congiunzione delle due tematiche indicate emerge dalla considerazione congiunta di più percorsi che devono però ancora trovare una convergenza.

Da un lato si pone la consultazione lanciata dalla Commissione europea in tema di *Open Finance*, unitamente ai casi d'uso individuati e sottoposti alla valutazione del gruppo di esperti nominato con riguardo alla creazione di uno spazio comune europeo dei dati finanziari⁶². Dall'altro lato si prospettano le innovazioni provenienti sia dalla revisione della direttiva sul credito immobiliare ai consumatori, sia dal versante specifico dei mutui e dei prestiti *green*, a cura prima dell'EBA, poi della Commissione europea. Il tutto inserito nell'ampio raggio di azione della Strategia europea per la finanza digitale e della Strategia per il finanziamento per la transizione all'economia sostenibile.

⁶¹ Confusione, unita ad inadeguatezza a coprire tutti i versanti rilevanti, emergono proprio dai passaggi articolati della *Call for Advice to the European Banking Authority on green loans and mortgages*, cit., inviata dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia europea per il finanziamento della transizione ad un'economia sostenibile. Quale seguito di detta richiesta, l'EBA il 13 febbraio 2023 ha lanciato una *survey* (cfr. *EBA seeks input from credit institutions on green loans and mortgages*, in eba.europa.eu) finalizzata a ricevere *feedback* dalle istituzioni creditizie sui mutui e prestiti *green*, nonché sulle pratiche di mercato diffuse in materia.

⁶² Su cui v. *supra*.

Così con riguardo al primo versante indicato (i.e. consultazione in tema di Open Finance e condivisione dei dati), viene dedicato ampio spazio all'accesso delle PMI alle opzioni di finanziamento, considerato – alla stregua di quanto riconosciuto dalla stessa Commissione europea – che le PMI sono talora esposte a costi di transazione e a condizioni talora più gravose rispetto a quelle praticate alle grandi imprese, in mancanza di sufficienti informazioni per valutare adeguatamente il merito creditizio delle PMI, il rischio di credito e conseguentemente proporre prodotti finanziari su misura.

Un simile *gap* – a parere della Commissione europea - potrebbe essere colmato “attingendo” da altri dati, afferenti anche all'attività commerciale svolta *online* o ai dati tratti da altri settori⁶³, nonché riconoscendo anche alle PMI la portabilità dei dati in un formato strutturato con il fine di trasferirli ad altri intermediari finanziari, nonché consentire a questi ultimi di accedere ai dati delle PMI tramite API⁶⁴.

Ad adiuvandum, i casi d'uso prospettati nell'allegato alla consultazione sono suscettibili di considerazione individuale, ma – ai fini di un credito sostenibile, nell'accezione seguita in questa sede – potrebbero essere considerati in una dimensione complementare. Così il primo caso d'uso risulta incentrato sulla prestazione di un servizio consulenza creditizia a valore aggiunto, prendendo in considerazione un'ampia gamma di offerte sul mercato ove individuare quella più adeguata al richiedente il credito, il cui profilo sia stato ricostruito sulla scorta di dati pubblici e privati.

Gi stessi dati hanno però una rilevanza biunivoca laddove “le impronte energetiche e climatiche” del cliente (oggetto del secondo *use case*) sono suscettibili di utilizzo nella prospettiva di supportare il cliente medesimo nella transizione ambientale, ma anche per aprire l'accesso ad un ampio spettro di prodotti creditizi basati sui dati ESG⁶⁵.

Sul versante parallelo, invece, se gli esiti della valutazione preliminare per la revisione della direttiva 2014/17/UE hanno lasciato emergere la possibilità di adeguare il processo di valutazione del merito creditizio agli obiettivi della politica in materia di cambiamenti climatici e di ambiente (oltre che agli sviluppi in tema di intelligenza arti-

⁶³ Viene infatti riconosciuto che «*Primary data collection from SMEs during a loan application process is costly and may not deliver all the relevant data. To make sure that the funding provided is appropriate to the economic and financial circumstances of SMEs, credit institutions and other lenders might benefit from the additional access to data, including ecommerce data. Online commercial activity and other cross-sectoral data generally improves the quality of SME creditworthiness assessment and may lead to enhanced financing, with a positive impact on the overall financial health of SMEs.*» (cfr. European Commission, *Targeted Consultation on Open Finance framework and data sharing in the financial sector*, cit.).

⁶⁴ «*Open finance principles could also be applied to the sharing of data relevant to SME funding applications among funding providers, which is one of the actions under the capital markets union action plan. Credit institutions and alternative providers could allow authorised funding providers to access the relevant SME data via APIs in a standardised and machine-readable format, subject to the SME's consent. Another possibility would be to ensure portability of data in a structured and machine-readable format that SMEs could transfer to other financial intermediaries themselves. In both cases, the data shared would be retrieved from the SME's funding application. By facilitating the sharing of standardised data on SMEs with funding providers, such a scheme would have the potential to help SMEs secure funding while helping funding providers source new clients / investments.*».

⁶⁵ In particolare, «*the use case is based on ESG Data (EPCs data, utilities Data, airlines and railway data on mobility impact, supply chain data, financial data) to support customers in their environmental transition. It covers banking activity (energy renovation loans proposal for housing classified E, F, G / loan proposal for replacement of oil-fired boilers/ green loans, specialised lending (e.g. commodities finance), leasing, insurance cover, green bonds, comparison and recommendations).*».

ficiale)⁶⁶, la vera innovazione potrebbe derivare dal *Technical Advice* che l'EBA entro fine anno fornirà alla Commissione europea sui mutui e prestiti *green*, come parte del lavoro afferente alla Strategia per il finanziamento della transizione all'economia sostenibile, ma con significative ricadute positive sull'accesso al credito da parte di consumatori e PMI e in linea con gli obiettivi sia della *Capital Markets Union*, sia della Strategia europea per gli investimenti *retail*⁶⁷.

Tanto discende dal contenuto della *Call for Advice* rivolta all'EBA e dalla relativa *survey*, entrambe dirette ad approfondire principalmente quattro aree tematiche, quali: una panoramica sulle pratiche di mercato diffuse in tema di prestiti *green*; l'introduzione di una definizione di prestito *green* basata sulla tassonomia europea; l'individuazione di misure finalizzate ad incoraggiare l'adozione di prestiti *green* da parte sia dei consumatori che delle PMI; la definizione del processo di erogazione del prestito *green*.

A parte le rilevanti manovre di avvicinamento del percorso di tutela delle PMI a quello dei consumatori, quale finalità dichiarata dell'EBA tra le considerazioni in gioco, il flusso di interventi predetti sembra far propendere per uno nuovo sistematico intervento consumeristico, di cui si stanno gradualmente ponendo le basi, con riguardo ai profili della sostenibilità, che per ora involgono specificamente prestiti e mutui verdi, in un prossimo futuro potrebbero estendersi – in una prospettiva di *Open Finance* – agli altri prodotti finanziari.

Tuttavia, in uno scenario simile, la condivisione dei dati potrebbe conseguire quale effetto (in)diretto quello di generare una sorta di profilo di sostenibilità (i.e. profilo finanziario/creditizio di sostenibilità) del cliente che, a seconda della maggiore o minore impronta ambientale, potrebbe talora trasformarsi in un *boomerang* ed assurgere a nuova scriminante nell'accesso al credito ed ai prodotti del settore.

In particolare, l'accesso e il conseguente riutilizzo dei dati condivisi nell'ambito di un ecosistema finanziario aperto, se per un verso potrebbe in teoria favorire o ampliare, a seconda dei casi, l'accesso al credito (sotto forma di prestiti *green*), per altro verso in mancanza di altri dati, anche di natura non finanziaria a tal fine rilevanti e/o in presenza di profili finanziari basati su dati contrastanti o contraddittori, potrebbero diversamente rendere più costoso il credito richiesto, sino a creare nuove forme di esclusione. Sebbene la possibilità di accedere a mutui e prestiti *green* attivi indirettamente un processo virtuoso, che spinge su tutti i fronti alla transizione verso un'economia sostenibile, è anche vero che per favorire detta transizione, i crediti sostenibili sono offerti con costi più bassi ed a condizioni privilegiate, al fine di incentivare le scelte creditizie dei richiedenti il credito.

Queste ultime però rischiano di tradursi in una scelta pressoché obbligata, qualora il richiedente rimanesse sprovvisto di altre alternative finanziarie da poter considerare quale termine di confronto, tanto da vedersi precluso ogni altro accesso al credito ordinario⁶⁸, in quanto erogato a condizioni economicamente insostenibili e di fatto

⁶⁶ In tal senso le conclusioni della Commissione europea, *Relazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio relativa al riesame della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, cit.

⁶⁷ Si rammenta che l'*Open Finance* rappresenta un funto di forza in entrambi.

⁶⁸ A titolo esemplificativo, una situazione del genere potrebbe prospettarsi nel caso in cui il richiedente

inaccessibili a talune fasce di consumatori e PMI.

Tanto vale *a fortiori* nel caso in cui l'accesso ai mutui *green* fosse incentrato non tanto sul profilo creditizio del richiedente il credito, sulla sua capacità prospettica di rimborso del credito e di adempimento agli obblighi contrattuali, bensì sulla connotazione “*green*” del comportamento del cliente (tratto, ad es. dalle informazioni sui relativi consumi energetici), del prestito e della rispondenza dell'attività svolta alla preordinata tassonomia UE.

In definitiva, se in taluni casi quella dei mutui *green* potrebbe rilevare quale via per l'inclusione finanziaria di consumatori e PMI, l'altra faccia della medaglia potrebbe far emergere nuovi criteri di valutazione del merito creditizio, basato in misura crescente sull'impronta ambientale del richiedente il credito e su quella dell'attività eventualmente esercitata.

Infine, elemento non secondario diviene poi quello di prevedere forme di orientamento per consumatori e PMI che, diversamente, rischiano di perdersi nel labirinto delle misure messe in campo, talora accomunate solo da un'etichetta (peraltro non standardizzata, né tanto meno definita), utile a farle ascrivere al mondo *green*. In questo contesto decisivo potrebbe essere il servizio – questo sì a valore aggiunto – prestato da un consulente specializzato e in grado di districarsi nei meandri della sostenibilità⁶⁹.

il credito non possa modificare o intervenire sull'immobile, seguendo tutte le indicazioni necessarie per usufruire di un prestito *green* per condizioni strutturali dello stesso immobile che non si prestano al fine indicato o comportano un aggravio di costi nell'ambito del complessivo impegno finanziario.

⁶⁹ In tal senso si segnalano le iniziative messe in campo da IASE Italy in direzione di percorsi di specializzazione e di conseguente certificazione ESG delle competenze acquisite dai consulenti, alla stregua di *standard* riconosciuti a livello internazionale.